Veicoli senza assicurazione e sicurezza stradale

Osservazioni sulla circolare del Ministero dell’Interno e sullo schema di nuovo Codice della strada (A.G. 448)

L’Associazione Custodi Acquirenti Italiani

L’ACAI rappresenta le imprese che assistono gli organi di polizia stradale nel recupero e nella custodia dei veicoli sottoposti a provvedimenti dell’autorità. Con la presente relazione sottopone al Governo e alle Commissioni parlamentari le criticità delle misure vigenti e di quelle proposte, con particolare riguardo alla possibilità che un veicolo continui a circolare dopo l’accertamento della mancanza dell’assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile auto (RCA).

1. Circolare del Ministero dell’Interno

La circolare n. 26854 del 24 settembre 2026 ha ripristinato le indicazioni della nota 21 della circolare n. 4054/2024. L’interessato può condurre al luogo di custodia il veicolo appena sequestrato per mancanza di RCA, lungo il percorso indicato dall’organo accertatore e in assenza di motivi ostativi. Il trasferimento alla guida può quindi avvenire mentre il veicolo è ancora privo di copertura.

La prosecuzione della marcia espone i terzi al rischio di un sinistro, anche con esiti mortali, dopo che l’autorità ha già accertato l’assenza di assicurazione. L’indicazione del percorso nel verbale circoscrive l’autorizzazione. La verifica dell’arrivo serve ad accertare che il veicolo sia stato effettivamente sottratto alla circolazione e consente di intervenire in caso di mancata consegna.

L’ACAI chiede al Ministero dell’Interno di riesaminare la circolare e di prescrivere il trasferimento con un mezzo idoneo al trasporto finché il veicolo è privo di RCA. L’eventuale trasferimento alla guida dovrebbe essere subordinato alla verifica di una copertura efficace per l’intero tragitto e degli altri presupposti di legge. In entrambi i casi occorre documentare l’avvenuta consegna.

> **Il coordinamento con il diritto europeo.** Alla luce delle sentenze del Consiglio di Stato nn. 6199 e 6201/2026, l’ACAI chiede di chiarire se la deroga prevista dall’art. 5, paragrafo 3, della direttiva 2009/103/CE per i veicoli formalmente ritirati dalla circolazione e il cui uso è vietato possa applicarsi anche durante il trasferimento alla guida.

Circolare n. 26854/2026 · Art. 193 CdS · Consiglio di Stato n. 6201/2026 · Direttiva 2009/103/CE, artt. 3 e 5

2. Schema di decreto legislativo

L'A.G. 448, trasmesso alle Camere il 14 ottobre 2026, è in corso di esame. Lo schema interviene sulla misura da applicare al primo accertamento, sulla custodia del veicolo e sulle conseguenze della violazione del divieto.

2.1 Il sequestro per circolazione senza RCA

L'art. 193, comma 4, del Codice vigente dispone il sequestro del veicolo e il deposito in luogo «non soggetto a pubblico passaggio». Per la stessa violazione, l'art. 72 e la Tabella 1 dello schema prevedono un **divieto di marcia a tempo indeterminato** e un distinto divieto personale di guida. Lo schema non riproduce la disciplina della confisca in caso di mancato pagamento in misura ridotta e mancata proposizione del ricorso, né la previsione specifica dell'art. 193, comma 4-bis, sui documenti assicurativi falsi o contraffatti. Occorre chiarire il raccordo con il sequestro previsto dall'art. 13 della legge n. 689/1981.

2.2 La sostituzione del fermo e la sosta su strada

Il fermo amministrativo disciplinato dall'art. 214 comporta la cessazione della circolazione e la custodia fuori dal pubblico passaggio. Lo schema sostituisce il fermo con le misure dell'art. 131, il cui comma 11 stabilisce che esse **«consentono di sostare sulla strada e nelle sue pertinenze»**. Il veicolo soggetto al solo divieto può quindi restare nella disponibilità materiale di chi ha accesso al mezzo. L'art. 133 disciplina separatamente il sequestro. Il regime della sosta va coordinato con l'obbligo assicurativo richiamato dall'art. 72, comma 3.

La modifica incide anche sui sinistri provocati in stato di ebbrezza. Nelle ipotesi oggi soggette al fermo di 180 giorni, l'art. 170, comma 3, prevede un divieto di marcia di pari durata. Al veicolo si applicherebbe quindi il regime della sosta previsto dall'art. 131, ferme le altre disposizioni applicabili.

2.3 La violazione del divieto e il ritiro del veicolo

Ai sensi dell'art. 131, comma 9, e della Tabella 1, il responsabile che viola il divieto a tempo indeterminato o omette di vigilare è soggetto a una sanzione da **2.000 a 8.000 euro** e a un divieto di marcia di **90 giorni**. La specifica previsione sanzionatoria non dispone il ritiro del mezzo. La confisca è prevista dalla distinta disposizione relativa alla violazione del divieto a tempo determinato. Anche dopo l'accertamento della nuova circolazione, il mezzo può dunque restare accessibile in assenza di un autonomo titolo per il recupero.

> **La permanenza del veicolo nella disponibilità materiale dell'interessato lascia aperta la possibilità di un nuovo uso abusivo. Lesioni gravi o decessi possono verificarsi prima che intervenga un ulteriore controllo.**

A.G. 448, testo trasmesso · Tabella 1, art. 72 · Tabella 1, art. 131 · Dossier parlamentare, vol. I · Artt. 186 · 193 · 214 CdS · Legge n. 689/1981, art. 13 · Iter alla Camera

3. Vittime e tutela risarcitoria

La rassegna documentale raccoglie **nove episodi mortali nei quali risultano coinvolti veicoli già sottoposti a fermo o a sequestro**. Quattro delle vittime erano minorenni. I casi mostrano le conseguenze che possono derivare quando il veicolo rimane materialmente utilizzabile dopo l'adozione del provvedimento.

Nel 2025, ad **Adria**, Mattia Restuccia, di sette anni, è morto dopo essere stato investito mentre viaggiava in bicicletta con la madre. L'auto risultava già sequestrata e priva di RCA. Nel 2023, a **Varcaturo**, Anna Sommella, di quindici anni, è morta nello scontro tra la motocicletta su cui viaggiava e un'auto già sottoposta a sequestro, condotta da una persona cui era stata revocata la patente.

Nel 2021, a **Paderno Dugnano**, un bambino di tre anni è morto dopo essere stato investito in un parco da un'auto assicurata, già sequestrata e affidata in custodia al trasgressore dopo un precedente incidente. Nel 2014, a **Piazzolla di Nola**, Alessia Ragosta, di quattro anni, ha perso la vita a bordo di un'auto uscita di strada. Il mezzo era privo di RCA e già sottoposto a sequestro amministrativo.

Il Fondo di garanzia per le vittime della strada

Per i sinistri causati da veicoli non assicurati, il Fondo interviene, nei casi previsti dalla legge, tramite l'impresa designata. La domanda richiede l'accertamento della dinamica, della responsabilità, della mancanza di copertura e del danno. Ai sensi dell'art. 287 del Codice delle assicurazioni private, l'azione giudiziaria può essere proposta, di regola, decorsi sessanta giorni dalla richiesta risarcitoria trasmessa all'impresa designata, con contestuale invio di copia a Consap.

Le controversie relative all'intervento del Fondo sono escluse dalla competenza dell'Arbitro Assicurativo. Se la pretesa è contestata, la vittima può dover sostenere spese peritali e legali mentre affronta le conseguenze del sinistro, dalle cure alla perdita di reddito. In una controversia relativa a una domanda di 1.371,31 euro, il Tribunale di Nocera Inferiore ha deciso l'appello nel febbraio 2025, circa nove anni e mezzo dopo la notifica dell'impugnazione.

> **Veicoli senza RCA e oneri per il Fondo.** ANIA stima per il 2025 circa **2,8 milioni** di veicoli privi di RCA, pari al 5,8% del parco stimato. Per il 2024 Consap indica **138,44 milioni di euro** di indennizzi per sinistri causati da veicoli non assicurati, relativi a **25.898 partite di danno**. Un aumento di tali sinistri potrebbe accrescere gli oneri del Fondo, finanziato con i contributi delle imprese RCA.

Rai TGR Veneto, Adria · Rai, Varcaturo · Il Giorno, Paderno · Il Giorno, custodia e RCA · Il Fatto Vesuviano, Piazzolla · Codice assicurazioni, artt. 283-287 · Arbitro Assicurativo · Trib. Nocera Inferiore n. 415/2025 · Consap, pp. 42-43 · ANIA 2025-2026 · Dossier FRON / FRON GROUP, allegato A1, pp. 4-5

4. Richieste istituzionali

L’ACAI chiede che i pareri parlamentari indichino le modifiche necessarie per assicurare l’effettiva cessazione della circolazione. Qualora tali modifiche non siano recepite, chiede lo stralcio delle disposizioni che sostituiscono le misure vigenti, con espressa salvaguardia delle relative garanzie.

1. **Sequestro al primo accertamento di circolazione senza RCA.** Modificare l’art. 72 e la Tabella 1 per mantenere il sequestro, assicurare l’allontanamento del mezzo dalla strada e rendere verificabile la custodia. Prevedere espressamente le ipotesi di confisca già disciplinate, comprese quelle relative a documenti assicurativi falsi o contraffatti.
2. **Limiti alla sosta su strada.** Modificare l’art. 131, comma 11, per i veicoli privi di RCA e per le ipotesi in cui il divieto sostituisce il fermo amministrativo. Limitare la permanenza sulla strada al tempo strettamente necessario all’intervento e prevedere il ritiro o la custodia fuori dal pubblico passaggio.
3. **Trasporto del veicolo e verifica della presa in carico.** Riesaminare la circolare n. 26854/2026 e coordinare l’art. 131, comma 5, e l’Allegato III.1 con la disciplina assicurativa. Prescrivere il trasporto con mezzo idoneo finché manca una copertura valida. Documentare la destinazione e la presa in carico e prevedere il recupero in caso di mancata consegna.
4. **Ritiro alla prima violazione accertata del divieto.** Coordinare gli artt. 131 e 133 con la Tabella 1. Prevedere l’affidamento a un custode professionale in caso di rifiuto, impossibilità, mancanza di un luogo idoneo o pericolo concreto. Per le confische definitive, stabilire tempi di ritiro e modalità di verifica della consegna. Assicurare la continuità territoriale del servizio di recupero e custodia.
5. **Tutela risarcitoria del danneggiato.** Avviare un confronto con MIMIT, IVASS e Consap sull’accesso tempestivo ai verbali e agli atti utili, sulla motivazione dei dinieghi, sui tempi di trattazione e sulla corresponsione di acconti per le somme già accertate, ove ne ricorrano i presupposti.

> L’ACAI chiede alle Commissioni di acquisire la presente relazione e di disporre un’audizione dell’Associazione prima della conclusione dell’esame parlamentare. Chiede al Governo di convocare un tavolo tecnico con i Ministeri competenti, gli organi di polizia, i gestori del servizio e le associazioni delle vittime.

Nicholas Ottolina
Referente ACAI

A.G. 448, artt. 72, 131, 133 e Tabella 1 · Art. 214-bis CdS · Codice delle assicurazioni private